

COMUNE DI FAEDIS



PROVINCIA DI UDINE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 03 del reg. delib.
ORIGINALE

OGGETTO: Adozione variante n. 15 al PRGC sulla base delle norme previgenti in base a quanto previsto dall'art 63, comma 1 della LR n. 05/07 e smi-

L'ANNO **DUEMILAQUATTORDICI** ADDÌ **DIECI** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE 20,00 NELLA SALA COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON INVITO E RELATIVO ORDINE DEL GIORNO RECAPITATI AI SINGOLI CONSIGLIERI, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA.

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI:

Cognome e nome	Presente	assente	cognome e nome	Presente	assente
ZANI CLAUDIO	X		STEFANUTTI EZIO	X	
CELLEDONI CARLO	X		TOMAT DANIELE	X	
FATTOR ROBERTA	X		TOPATIGH FABIO	X	
LEONE LUCA	X		BERTOLUTTI GABRIELE	X	
POIANA SARA	X		BERTOLUTTI SIMON	X	
ROSSI SAMANTA	X		CIRANDI ALESSIO	X	
SEBASTIANUTTO LUCA	X		DASSI ANDREA	X	
SPELLERO GILDA	X		LAZZARO ALEX	X	
			VISENTIN TIZIANA	X	

TOTALE PRESENTI N. 17

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIG, **TERLICHER DR. FABIO**.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI ESTERNI: CAISUTTI VALTER, GRANDO SIMONE E PERABO' MARINO.-

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR **ZANI CLAUDIO** NELLA SUA QUALITÀ DI **SINDACO**, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse che:

- con deliberazione del Consiglio n. 100 del 30.12.1996, ravvisata legittima dal C.R.C. nella seduta del 13.02.1997 n. 2401/25976, è stato approvato il Piano Regolatore Generale Comunale;
- che con D.P.G.R. n. 0122/Pres del 18.04.1997 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare sopra riportata ed il P.R.G.C. è entrato ufficialmente in vigore a tutti gli effetti a far data dal 15.05.1997;
- che con decreto n. 053/Pres del 1° marzo 2000 del Presidente della Giunta Regionale è stata confermata l'esecutività della delibera consiliare n. 75 del 10 novembre 1999 riguardante l'approvazione della variante n° 1 al P.R.G.C.;
- che la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30.05.2001, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, la seconda variante al vigente il Piano regolatore generale comunale;

- che con decreto n. 02/Pres del 05.01.2004 del Presidente della Regione è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n.45 del 22.10.2003 di approvazione della variante n.3 al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06.03.2002, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, la quarta variante al vigente il Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 17.10.2002, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata adottata, con la procedura prevista dall'art. 32 della L.R. 52/91, la quinta variante al vigente il Piano regolatore generale comunale avente finalità di tutela e di recepimento dell'ARIA n. 12;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27.03.2003, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, la sesta variante al vigente il Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 50 del 27.09.2004, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, la settima variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 008 del 13.02.2004, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata adottata, con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, l'ottava variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 063 del 09.12.2004, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, la nona variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 042 del 19.08.2005, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 bis della L.R. 52/91, la decima variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 009 del 15.03.2006, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32bis della L.R. 52/91, l'undicesima variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n.032 del 22.08.2007, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 della L.R. 52/91, la dodicesima variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 014 del 27.04.2006, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32bis della L.R. 52/91, la tredicesima variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 54 del 28.11.2007, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32bis della L.R. 52/91, la quattordicesima variante al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 7 del 07.02.2008, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 32 della L.R. 52/91, la variante n.16 al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 64 del 30.09.2009, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 63, comma 5, lettera a della L.R. n.5/07, la variante n.17 al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 65 del 30.09.2009, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata approvata, con la procedura prevista dall'art. 63, comma 5, lettera a della L.R. n.5/07, la variante n.18 al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 40 del 18.12.2012, divenuta esecutiva a termine di legge, con cui veniva adottata, con la procedura prevista dall'art. 63, comma 5, lettera a della L.R. n.5/07, la variante n.19 al vigente Piano regolatore generale comunale;
- che con deliberazione n. 22 del 26.06.2013, divenuta esecutiva a termine di legge, è stata adottata, con la procedura prevista dall'art. 63, comma 5, lettera a della L.R. n.5/07, la variante n.20 al vigente Piano regolatore generale comunale;

Rilevato che l'Amministrazione comunale si è data quale obiettivo strategico la redazione di una nuova variante (variante n. 15) al Piano Regolatore Generale Comunale, riconoscendo a tale strumento il ruolo di sintesi delle strategie di valorizzazione e rinnovamento del territorio, ricercando la migliore coerenza tra i vari aspetti pianificatori (insediativi, produttivi, sociali, ecc.),

nonché tra i luoghi architettonici ed ambientali che lo caratterizzano, tenendo in considerazione le aspettative delle varie componenti sociali ed economiche interessate;

Ricordato che, per quanto riguarda la stesura della variante al P.R.G.C., l'incarico professionale è stato affidato all'arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura "Gruppo Settanta" di Udine;

Vista la propria deliberazione n. 034 del 22.08.2007, divenuta esecutiva a termine di legge, con la quale sono state approvate le direttive per la formazione della variante n. 15 al vigente Piano regolatore generale comunale di Faedis, in ottemperanza all'art. 31, comma 3 della Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 52 "norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e successive modifiche ed integrazioni;

Evidenziato che tale documento precisa gli obiettivi e le strategie che l'Amministrazione Comunale intende perseguire con il piano e costituisce, pertanto, il riferimento per l'attività di progettazione del nuovo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 63 bis della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che tale documento programmatico è stato portato a conoscenza, così come previsto dall'articolo 31, comma 3, della L.R. 52/91e ss.mm.ii., dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e aziende che esercitano pubblici servizi nonché dei Comuni contermini, con comunicazione del 10 settembre 2007;

Viste la Deliberazione della Giunta Regionale 18/07/2002, n. 2600, la nota della Direzione regionale della Pianificazione territoriale – Servizio della Pianificazione territoriale subregionale di Udine del 20.01.2002 prot. n. P.T./UD/623/4.411 in merito alla opportunità di produrre la relazione d'incidenza secondo quanto riportato nell'allegato G del D.P.R. 357/97;

Accertato che il territorio comunale di Faedis è interessato da un sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" : IT3320014 - TORRENTE LERADA;

Valutato che il Sito sopra citato interessa porzioni di territorio distanti dai luoghi in cui si attuano le variazioni urbanistiche di cui alla presente variante;

Vista la relazione d'incidenza predisposta dall'arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura "Gruppo Settanta" di Udine e facente parte degli elaborati di variante, redatta in data agosto 2011 in cui si attesta che la variante n. 15 al vigente P.R.G.C. non incidono sull'area S.I.C.;

Visto che:

- l'art 17, comma 13, del Regolamento urbanistico regionale approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., prescrive che il Comune valuti, nell'ambito del procedimento di approvazione di varianti ai Piani, la presenza di eventuali effetti significativi delle stesse sull'Ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 statuisce che per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori "la V.A.S. è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;
- l'art. 4 della Legge Regionale n. 16 del 05.12.2008 e ss.mm.ii. stabilisce che, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l'autorità competente sia la Giunta Comunale la quale deve valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base di una relazione allegata al piano e redatta con i contenuti di cui all'allegato I del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152;

Vista la relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente compilata per la verifica di assoggettabilità della variante in parola alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, redatto in data agosto 2011 dall'arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura "Gruppo Settanta" di Udine, in riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, in

cui si valuta che la variante medesima non determini effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'espletamento della procedura di VAS;

Preso atto che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 29 del 26.03.2014, ha valutato che la presente variante non abbia effetti significativi sull'ambiente e pertanto ha determinato che la stessa non vada assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica;

Ricordato che, per quanto riguarda lo studio della situazione geologica ed idraulica del territorio comunale, anche ai fini dei relativi rischi, ivi compreso quello sismico, svolto per evidenziare la compatibilità fra le previsioni della presente variante e le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio medesimo:

- l'incarico professionale è stato affidato al dott. Geologo P. Giovagnoli, con studio in Faedis;
- lo studio è stato inviato al Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'ottenimento del parere geologico, di cui all'art. 10 della L.R. 9 maggio 1988, n. 27, con nota prot. n. 2201 del 02 marzo 2012 e successive integrazioni del 10.06.2013 e del 13.12.2013;
- il Servizio Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 17 gennaio 2014, con nota prot. n. 0001251/P, ha reso parere n. 04/2014, favorevole con l'esclusione della modifica "M21" e con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni riportate a pag. 12 della relazione di data novembre 2013 a firma del dott. Geol. P. Giovagnoli da recepirsi nelle norme di attuazione del piano in argomento,
- che le succitate prescrizioni costituiranno parte integrante della presente variante comportando la modifica delle norme di attuazione, in accoglimento del parere del Servizio Geologico Regionale n. 04/2014 del 17.01.2014, come da nota integrativa di data 12.02.2014, redatta dal progettista del piano arch. Gianfranco Pascutti, di seguito riportato:

MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DALLA RELAZIONE GEOLOGICA

art.16 – zona B2

Alla fine del punto intitolato "Prescrizioni particolari in accoglimento del parere geologico" si inserisce il seguente testo:

"Visto il parere del Servizio Geologico Regionale n. 04/2014 allegato alla var. n. 15 al P.R.G.C. nei lotti contrassegnati con le sigle: M3, M5, M6, M13, M23, M25 si prescrive di adottare soluzioni progettuali atte ad evitare apporti di umidità ad eventuali vani interrati.

Nei lotti compresi in aree a pericolo idraulico moderato P1, contrassegnati con le sigle: M11, M12, M24, M26 è vietata la realizzazione di vani interrati ed inoltre, nella realizzazione di nuovi fabbricati, il piano di calpestio del primo solaio dovrà essere posizionato alla quota di almeno 50 cm. sopra l'attuale piano di campagna."

art.17 – zona B3

Alla fine del punto intitolato "Prescrizioni particolari in accoglimento del parere geologico" si inserisce il seguente testo:

"Visto il parere del Servizio Geologico Regionale n. 04/2014 allegato alla var. n. 15 al P.R.G.C. nei lotti contrassegnati con le sigle: M14, M22 si prescrive di adottare soluzioni progettuali atte ad evitare apporti di umidità ad eventuali vani interrati.

Nei lotti compresi in aree a pericolo idraulico moderato P1, contrassegnati con le sigle: M2, M10, M18 è vietata la realizzazione di vani interrati ed inoltre, nella realizzazione di nuovi fabbricati, il piano di calpestio del primo solaio dovrà essere posizionato alla quota di almeno 50 cm. sopra l'attuale piano di campagna."

art.18 – zona C

Alla fine del punto intitolato "18.9. Prescrizioni particolari in accoglimento del parere geologico" si inserisce il seguente testo:

"Visto il parere del Servizio Geologico Regionale n. 04/2014 allegato alla var. n. 15 al P.R.G.C. nell'area contrassegnata con la sigla: M9 si prescrive di adottare soluzioni progettuali atte ad evitare apporti di umidità ad eventuali vani interrati."

Accertato che la modifica "M21", citata nel parere reso dal Servizio Geologico della Regione, è stata stralciata dagli atti progettuali;

Visto il parere reso dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" – Dipartimento di Prevenzione di data 19 settembre 2012, prot. 73828/DD4, pervenuta in data 24 settembre 2012;

Vista la nota integrativa di data 13.02.2014 formulata dal progettista Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura "Gruppo Settanta" di Udine in merito alle osservazioni esposte nel parere reso dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" e ritenuto di farla propria;

Visto il progetto complessivo della presente variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale, costituito dagli elaborati redatti dall'arch. Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura "Gruppo Settanta" di Udine, nonché da quelli relativi allo studio geologico tecnico redatti dal dott. Geologo P. Giovagnoli così articolato:

Variante n. 15 al P.R.G.C.

- Relazione.
- Dimensionamento.
- Relazione paesaggistica.
- Relazione di incidenza.
- Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente.
- Tavole -A1/A2/A3/A4- Zonizzazione (scala 1:5000).
- Tavola -M- Struttura del Piano (scala 1:10.000).
- Nota di accoglimento del parere del Servizio Geologico Regionale n. 04/2014 del 17.01.2014 redatta dal progettista Gianfranco Pascutti dello Studio di Architettura "Gruppo Settanta" di Udine di data 12.02.2014.

Studio geologico-tecnico

- Relazione geologica di data novembre 2013

Ritenuto che la presente variante n. 15 al P.R.G.C. rientri nelle Direttive urbanistiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 22 agosto 2007;

Dato atto che la presente variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", è soggetta alle procedure di formazione dettate dalla normativa previgente;

Viste:

- la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";
- la L.R. 19.11.1991 n. 52 "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- la L.R. 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" ed in particolare l'art. 5, come modificato dall'art. 10 della L.R. 13/1998 ("Aree di rilevante interesse ambientale");
- il D.P.G.R. 0430/Pres. del 23 novembre 2000 di Istituzione e delimitazione dell'Area di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 12 del "Torrente Lerada";
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo";
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- la L.R. 12 febbraio 2009, n. 2 "Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico";

Sentiti i seguenti interventi:

Il consigliere Lazzaro Alex si astiene dal prendere parte alla discussione e votazione perché parte interessata e si accomoda nella zona destinata al pubblico.

L'Assessore Caisutti Valter introduce l'argomento evidenziando che l'ufficio tecnico ha espresso parere contrario rispetto al punto contraddistinto con la sigla M8 della variante.

L'Arch. Pascutti Gianfranco su invito del Sindaco illustra il contenuto tecnico della variante.

Il consigliere Bertolutti Gabriele ricorda che c'è stato un incontro preliminare di esame da parte di capigruppo ed evidenzia che si tratta sostanzialmente di piccoli ampliamenti e variazioni alle zonizzazioni per corrispondere ad esigenze abitative espresse da alcuni cittadini. Ritiene positivo il vincolo imposto di non eseguire vani interrati che poi possono creare problemi di infiltrazione di acque.

L'Arch. Pascutti Gianfranco si dichiara d'accordo con il parere negativo espresso dall'ufficio tecnico.

L'Assessore Caisutti Valter legge il contenuto del parere sfavorevole espresso dal Responsabile dell'ufficio tecnico geom. Angelo Pelizzo.

Il consigliere Bertolutti Gabriele si dichiara d'accordo con quanto rilevato dal tecnico, anche se spiace per il richiedente; poichè si tratta di un'area in forte pendenza, in prossimità delle chiesetta e con un accesso molto pericoloso sulla strada regionale.

Procede quindi alla votazione per l'accoglimento della proposta del Responsabile dell'ufficio tecnico di stralciare la modifica contrassegnata con la sigla M8 nella Relazione, con conseguente modifica degli elaborati grafici relativi, che da il seguente risultato:

Favorevoli: 17

Contrari 0

Astenuti 0

Procede quindi alla votazione sulla variante nel suo complesso e con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di fare integralmente proprie** le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse;
- 2) Di adottare** la variante n. 15 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
- 3) Di dare atto** che la variante n.15 comporta modifiche di zona evidenziate nella cartografia di piano e, in osservanza delle prescrizioni contenute nella relazione geologica, modifiche alla normativa come di seguito riportato:

art.16 – zona B2

Alla fine del punto intitolato "Prescrizioni particolari in accoglimento del parere geologico" si inserisce il seguente testo:

"Visto il parere del Servizio Geologico Regionale n. 04/2014 allegato alla var. n. 15 al P.R.G.C. nei lotti contrassegnati con le sigle: M3, M5, M6, M13, M23, M25 si prescrive di adottare soluzioni progettuali atte ad evitare apporti di umidità ad eventuali vani interrati.

Nei lotti compresi in aree a pericolo idraulico moderato P1, contrassegnati con le sigle: M11, M12, M24, M26 è vietata la realizzazione di vani interrati ed inoltre, nella realizzazione di nuovi fabbricati, il piano di calpestio del primo solaio dovrà essere posizionato alla quota di almeno 50 cm. sopra l'attuale piano di campagna."

art.17 – zona B3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16.06.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Esecutiva in data 02.07.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003

Faedis, 16.06.2014

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Magnis Barbara

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 16.06.2014 al 01.07.2014.

Faedis,

L'ADDETTA ALLA PUBBLICAZIONE
Magnis

Barbara